

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI LICENZE SALESFORCE, PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE DI CRM DEL SISTEMA CAMERALE, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2681 – CIG _____

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____;

DA UNA PARTE

UNIONCAMERE., con sede legale in Roma – Piazza Sallustio n. 21, C.F.: 01484460587; P.Iva: 01000211001 – di seguito indicata come “Unioncamere”, rappresentata ai fini del presente atto da _____, domiciliato per la carica a Roma, in Piazza Sallustio, n. 21;

DALL'ALTRA

_____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA _____, di seguito indicata come “Aggiudicatario”, rappresentata ai fini del presente atto da _____, in qualità di _____;

PREMESSO

- a) che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ Unioncamere ha deliberato di affidare la fornitura di licenze Salesforce, per l'implementazione della soluzione di CRM del sistema camerale in un unico lotto;
- b) che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG _____;
- l) che le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza del _____;
- m) che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, si è provveduto all'aggiudicazione in favore di _____;
- n) che la stazione appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023;

- o) che l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, apposita garanzia per la stipula del presente Contratto;
- p) che con la sottoscrizione del presente Contratto l'Aggiudicatario manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel Contratto medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;

Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: la Lettera di invito, il Capitolato d'oneri, la Scheda tecnica e l'Offerta Economica.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da Unioncamere prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario.

Art. 2

Oggetto e disciplina del Contratto

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dell'appalto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

Il presente Contratto è concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di cui in premessa.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato d'oneri e nella Scheda tecnica, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 3

Durata

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dall'avvio delle attività.

Art. 4

Valore del Contratto

Il valore complessivo del Contratto è pari ad € _____ IVA esclusa per l'intera durata dello stesso.

Art. 5

Obbligazioni dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, nel corso del Contratto, si impegna:

- a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione del contratto;
- a dare esecuzione al contratto medesimo;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione all'appalto; pertanto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare a Unioncamere, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:
 - a) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
 - c) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

L'Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Contratto, a comunicare tempestivamente a Unioncamere le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato d'oneri, che costituisce parte e integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 6

Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, Unioncamere procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'Aggiudicatario, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni che, verranno comunicati tra le parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente Contratto.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti responsabili del trattamento, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'Aggiudicatario ed alle Autorità dello Stato.

Le parti rispettano ed applicano nell'esercizio delle loro attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i.

Le parti rispettano ed applicano inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

Art. 8

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del contratto, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di

- immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara (CIG);
 - a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Contratto, dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 non solo l'Aggiudicatario, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. n. 136/2010, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

Art. 9

Garanzia Definitiva

L'Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si rinvia all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Penali e relativo procedimento di applicazione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento sono applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali potranno essere comminate in caso di ritardo nella erogazione dei servizi e nella consegna dei prodotti.

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati all'Affidatario per iscritto da Unioncamere;
- l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a Unioncamere medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Unioncamere nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Unioncamere, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Affidatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, Unioncamere potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 11

Risoluzione

La risoluzione del Contratto è regolata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12

Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Art. 13

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Unioncamere può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Unioncamere mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità.

Art. 14

Verifica di conformità

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15

Costi della sicurezza

Per l'appalto in oggetto non è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Infatti, il sistema dei servizi da affidare ha ad oggetto forniture senza posa in opera. Di conseguenza, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.

Art. 16

Anticorruzione

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della L. n. 190/2012 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.

L'Aggiudicatario prende, altresì, atto che l'inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima Unioncamere a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

L'Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Unioncamere per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 17

Emissione fatture e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo le seguenti modalità:

- per il 2024 alla data di avvio delle attività e fino al 31 dicembre 2024;
- per il 2025 pagamento annuale anticipato;
- per il 2026 pagamento annuale anticipato;
- per il 2027 al 1 gennaio e fino al 31 luglio 2027.

Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- c) il n. del CIG della gara.

Le fatture emesse dovranno essere sottoposte alla disciplina dello split payment prevedendo quindi la sola evidenza dell'IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Le fatture dovranno essere pagate all'Aggiudicatario solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da un report sulla fornitura erogata dall'Aggiudicatario nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'Aggiudicatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate e con gli obbiettivi raggiunti.

Ai sensi della L. n. 205/2017 Unioncamere a decorrere dal 1° gennaio 2019 accetta solo fatture elettroniche.

Il codice destinatario da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: PTD2PB.

Unioncamere, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'Aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Stazione appaltante a titolo di penale ex art. 11 del presente Contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere le prestazioni; qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, Unioncamere potrà risolvere di diritto l'Contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'Aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 non solo l'Aggiudicatario, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. n. 136/2010, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010.

Unioncamere provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Aggiudicatario dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, Unioncamere ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato. Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D.Lgs. n. 192/2012. Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

Art. 18

Stipula del contratto, spese di registrazione e oneri fiscali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del Contratto, oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 19

Risoluzione delle Controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative all'Contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con Unioncamere al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'Ente.

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- b) dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dalla ulteriore normativa di settore.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla

stipula del presente Contratto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Art. 22

Clausole finali

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da parte di Unioncamere non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Per Unioncamere

Per l'Aggiudicatario
